

# Quando all'interno del marchio viene rappresentata una bandiera – Marchio non registrabile



Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, nello specifico si tratta della bandiera della Repubblica Italiana

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea

ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 28/02/2025

\*\*\*\*\*

I-81100 CASERTA

ITALIA

Fascicolo n°:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

Fascicolo n°:

I. Sintesi dei fatti

019110324

Marchio figurativo

\*\*\*\*\*Caserta

ITALIA

019110324

In data 16/12/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h)

RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 20

Mobili; Scaffalature mobili [mobili]; Mobili componibili [mobili]; Divani letto;

Sedie; Tavoli informatici; Tavoli pieghevoli; Tavoli decorativi; Armadi;

Credenze [mobili]; Materassi; Letti; Cassettiere da cucina [mobili]; Ripiani di

mobili; Panche con ripiani; Cassettoni [mobili]; Sgabelli [mobili]; Mobili da cucina componibili; Vetrinette per la cucina; Scaffali pensili [mobili]; Cassettoni; Librerie [mobili]; Pouf [mobili]; Mobili componibili da parete

[mobili]; Ripiani per classificatori [mobili]; Ripiani per armadi [parti di mobili];

Sedie con schienale reclinabile [mobili]; Divani.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il segno oggetto della domanda contiene un elemento che è costituito da una bandiera sotto la protezione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, più

precisamente: la bandiera della Repubblica Italiana con il numero IT1 e numero

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna

Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 2

circolare 0651, data di pubblicazione 01/02/1967,

. La bandiera della

Repubblica Italiana è descritta come 'il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre

bande verticali di eguali dimensioni' (l'art. 12 della Costituzione della Repubblica

Italiana).-

Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una

connessione con l'organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,

o sono approvati, dall'organizzazione in questione, poiché contiene un'imitazione dal

punto di vista araldico della bandiera italiana (21/04/2004, T 127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).

Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando un'autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall'autorità competente

dello Stato o dell'organizzazione pertinenti.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni. Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h) RMUE, la

domanda di marchio dell'Unione europea n. 019 110 324 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della

decisione. Deve essere  
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione  
impugnata. Inoltre,  
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro  
quattro mesi da  
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso  
di 720 EUR è stata  
pagata.